CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CASO MORTE A VITA INTERA
A PREMIO ANNUO COSTANTE E CAPITALE RIVALUTABILE

VITATTIVA CON FATA

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata**
- **Glossario**
- **Modulo di Proposta**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CASO MORTE A VITA INTERA
A PREMIO ANNUO COSTANTE E CAPITALE RIVALUTABILE

VITATTIVA CON FATA – Tariffa 947AG

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

FATA VITA S.p.A. è società del Gruppo Generali.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto: 71,2 milioni di euro di cui 7,1 milioni relativi al Capitale sociale e 64,1 milioni al totale delle Riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 105,38%

Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

VITATTIVA CON FATA

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.

1.e) Durata

Il contratto descritto ha una durata che coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi almeno 36 (trentasei) mesi dalla data di decorrenza del contratto ed a condizione che siano state corrisposte le prime tre annualità di premio e che l'Assicurato sia in vita.

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio annuo costante per una durata limitata. Il premio può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali. L'importo minimo di ciascun premio annuo è pari a 1.200,00 euro.
La durata pagamento dei premi, fissata dal Contraente alla sottoscrizione del contratto, varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

2. Caratteristiche del contratto

VITATTIVA CON FATA è un contratto di assicurazione caso morte a vita intera che presenta una componente di investimento ed una componente di protezione. Garantisce il pagamento immediato del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato, offrendo comunque la possibilità di riscattare le somme maturate sin dalla fine del terzo anno.
È possibile accrescere il livello di protezione abbinando alla garanzia principale un'assicurazione complementare infortuni o un'assicurazione complementare infortuni ed incidente stradale.

Una parte del premio versato dal Contraente è utilizzata dall'Impresa per far fronte ai rischi demografici (rischio di mortalità e di infortunio) derivanti dal contratto e, pertanto, tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale liquidabile.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) *Prestazione in caso di decesso*
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è prevista la liquidazione immediata del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

b) *Coperture complementari*

- *Assicurazione complementare infortuni*
  In caso di decesso dell'Assicurato dovuto a infortunio durante il periodo pagamento dei premi, è previsto il raddoppio del capitale assicurato per il caso di morte.
- *Assicurazione complementare infortuni ed incidente stradale*
  In caso di decesso dell'Assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale durante il periodo pagamento dei premi, è previsto il raddoppio o la triplicazione del capitale assicurato per il caso di morte.

Il capitale assicurato iniziale indicato in polizza è già comprensivo di un rendimento annuo minimo garantito del 2,00% riconosciuto alla decorrenza del contratto.

Le partecipazioni agli utili una volta comunicate al Contraente risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Il mancato pagamento di almeno tre annualità di premio determina la risoluzione del contratto e comporta la perdita totale dei premi pagati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 13, e 18 delle Condizioni di Assicurazione.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione separata FATAINVEST

Ipotesi adottate

Premio annuo: € 1.500,00
Sesso: Maschio
Età: 45 anni
Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Durata pagamento premi: 15 anni

Anno	CPMA
5	7,79%
10	3,10%
15	2,05%

Durata pagamento premi: 20 anni

Anno	CPMA
5	9,18%
10	3,81%
15	2,44%
20	1,83%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata "FATAINVEST" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2007	4,57%	3,57%	4,41%	1,71%
2008	4,79%	3,79%	4,46%	3,23%
2009	4,48%	3,48%	3,54%	0,75%
2010	4,60%	3,60%	3,35%	1,55%
2011	4,23%	3,23%	4,89%	2,73%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

FATA VITA S.p.A.

I rappresentanti legali

Avv. Vittorio Rispoli **Ing. Giorgio Cagnetti**

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CASO MORTE A VITA INTERA
A PREMIO ANNUO COSTANTE E CAPITALE RIVALUTABILE

VITATTIVA CON FATA – Tariffa 947AG

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

a) FATA VITA S.p.A. è società del Gruppo Generali.

b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Urbana 169/A - 00184 Roma - Italia.

c) Recapito telefonico: 0647651; sito internet: www.fata-assicurazioni.it; indirizzo di posta elettronica: info@fata-assicurazioni.it

d) FATA VITA S.p.A è stata autorizzata dall' ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V, di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

La durata contrattuale coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto, a fronte del versamento di un premio annuo, prevede quale unica prestazione principale quella in caso di decesso.

Il Contraente ha la facoltà di integrare l'assicurazione principale con le coperture complementari di seguito indicate:

- in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio;
- in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio o incidente stradale.

Si rinvia agli articoli 1, 13 e 18 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle prestazioni.

Avvertenza: sulla copertura in caso di morte è presente un periodo di carenza (sospensione della copertura del rischio assicurato); si rinvia all'articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione per i dettagli.

Si precisa che il capitale liquidabile è il risultato della capitalizzazione (rivalutazione) dei premi versati al netto dei costi indicati nel successivo punto 5.1.1. e del premio relativo ai rischi demografici.

Il capitale assicurato iniziale è già comprensivo di un rendimento annuo minimo garantito pari al 2,00% riconosciuto alla decorrenza del contratto.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

3. PREMI

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, al loro ammontare, alla durata del pagamento dei premi, all'età e sesso dell'Assicurato, al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte.

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio annuo costante per una durata limitata. L'importo minimo del premio su base annuale è pari a 1.200,00 euro e può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali. Si rimanda al successivo punto 5.1.1 per i relativi costi di frazionamento.

La durata pagamento dei premi, fissata dal Contraente alla sottoscrizione del contratto, varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni.

Per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione, è necessario aver versato almeno le prime tre annualità di premio. Il mancato pagamento delle prime tre annualità di premio determina la risoluzione del contratto e comporta la perdita delle rate di premio versate.

È consentito il pagamento del premio esclusivamente tramite bonifico a favore di FATA VITA S.p.A. oppure mediante addebito automatico su conto corrente bancario del Contraente.

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

VITATTIVA CON FATA prevede ad ogni ricorrenza annuale di polizza la rivalutazione della prestazione assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata FATAINVEST.

Si rinvia all'articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla Clausola di rivalutazione e al regolamento della Gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto.

FATA VITA S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sui premi

I costi applicati al premio versato sono costituiti da una cifra fissa pari a 30,00 euro e da una percentuale del 6,0% calcolata sul premio versato al netto di detta cifra fissa.

In caso di frazionamento del premio annuo in rate sub-annuali, i costi di frazionamento sono riportati nella seguente tabella:

Rateazione del premio	Costi di frazionamento
Semestrale	2,0%
Quadrimestrale	2,5%
Trimestrale	3,0%

5.1.2. Costi per riscatto

In caso di richiesta di riscatto totale, nella tabella sottostante si riportano i costi di riscatto espressi in mesi interi mancanti al raggiungimento dei novantasei mesi dalla data di decorrenza:

Mesi interi mancanti al raggiungimento del 96°mese	Costi di riscatto
Da 35 fino a 0	3,0%
Da 60 fino a 36	5,0%

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.

Il rendimento trattenuto dalla Società è pari ad una quota fissa dell'1,0% per valori del rendimento FATAINVEST non superiori al 6,0%. Per valori superiori al 6,0% la suddetta quota viene aumentata del 10,0% dell'eccedenza di rendimento FATAINVEST rispetto al 6,0%.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

Nella tabella che segue si riportano alcuni esempi:

Rendimento della Gestione separata in punti percentuali assoluti	Valore trattenuto in punti percentuali assoluti sul rendimento della Gestione separata
4,0	1,0
5,0	1,0
6,0	1,0
7,0	1,1
8,0	1,2
9,0	1,3

Avvertenza: i costi per le eventuali visite mediche/accertamenti sanitari saranno pari alla tariffa applicata dal medico a cui si è rivolto l'Assicurato e sono totalmente a carico del Contraente o dell'Assicurato. In caso di visite mediche effettuate da Medici Fiduciari della Compagnia i costi a carico del Contraente o dell'Assicurato potranno andare da un minimo di 80,00 euro ad un massimo di 120,00 euro.

Quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto: 35,80%.

6. SCONTI

Non sono previsti sconti.

7. REGIME FISCALE

Imposta sui premi relativi alle assicurazioni complementari infortuni

I premi corrisposti per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad una imposta del 2,5%.

Detrazione fiscale dei premi

Ai premi dell'assicurazione in oggetto, per la solo parte relativa alla copertura dei rischi di morte ed invalidità, nel limite di 1.291,14 euro l'anno, viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19% (misura di legge in vigore alla data della redazione della presente nota).

Tassazione delle somme assicurate

Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta:

a) se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;

b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei premi corrisposti dal Contraente, pari al 20%*.

* Poiché nel patrimonio della Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, l'aliquota sopra indicata del 20% sarà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli; in tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (pari al 12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Si rinvia all'articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

Avvertenza: l'interruzione del pagamento dei premi produce effetti negativi in capo al Contraente.

Si rinvia all'articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

10. RISCATTO E RIDUZIONE

VITATTIVA CON FATA riconosce un valore di riduzione e di riscatto totale; tali valori sono previsti nel caso in cui siano state versate almeno tre annualità di premio e siano trascorsi almeno 36 mesi dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che l'Assicurato sia ancora in vita.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

Si rinvia agli articoli 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione rispettivamente per le modalità di determinazione del valore di riscatto, che tiene conto dei costi di cui al punto 5.1.2., e del valore di riduzione.

Tuttavia il Contraente ha la facoltà di procedere alla riattivazione del contratto entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.

Si rinvia all'articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione per i dettagli inerenti le modalità, i termini e le condizioni economiche relative all'operazione di riattivazione.

I valori di riscatto e di riduzione possono essere inferiori ai premi versati.

Per richiedere informazioni su detti valori è possibile rivolgersi a:

FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Liquidazioni – Via Urbana, 169/A – 00184

Tel.: 0647651; fax: 064871187; e mail: info@fata-assicurazioni.it

L'evoluzione dei valori di riscatto e di riduzione è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della presente Nota informativa; i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente sono contenuti nel Progetto personalizzato.

11. REVOCA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione inviando alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione di tale volontà indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente gli importi eventualmente già pagati.

12. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Società rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla Società la documentazione indicata all'articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

15. LINGUA

Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.
Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.

16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente a:

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A – 00184 – Roma
Fax n° 06/4815934
Reclami@fata-assicurazioni.it

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

In relazione alle controversie inerenti il presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.

17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società comunica entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

18. CONFLITTO DI INTERESSI

FATA VITA S.p.A. si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, in forma abbreviata Generali SGR S.p.A., interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.

Il mandato di gestione patrimoniale prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; la Società, inoltre, realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse:

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla Gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

La Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti,

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata pagamento dei premi, periodicità dei versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Dal predetto tasso di rendimento si sottrae il rendimento trattenuto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, ottenendo così il tasso di rendimento retrocesso. La misura di rivalutazione (tasso di rivalutazione) è ottenuta scontando, al tasso di interesse del 2,0% per il periodo di un anno, la differenza tra il tasso di rendimento retrocesso ed il tasso di interesse del 2,0% già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00 %
- Ipotesi di sviluppo delle prestazioni: 15 anni
- Durata pagamento dei premi: 10 anni
- Età e sesso dell'Assicurato: 45 anni - Maschio
- Premio annuo costante: 2.000,00 euro

(importi in euro)

				Interruzione del pagamento dei premi		
Anni trascorsi	**Premio annuo**	**Cumulo dei premi annui**	**Capitale assicurato alla fine dell'anno**	**Valore di riscatto alla fine dell'anno**	**Capitale ridotto alla fine dell'anno**	**Capitale ridotto al 15° anno**
1	2.000,00	2.000,00	28.996,17	-	-	-
2	2.000,00	4.000,00	28.996,17	-	-	-
3	2.000,00	6.000,00	28.996,17	4.991,21	8.698,85	8.698,85
4	2.000,00	8.000,00	28.996,17	6.767,52	11.598,47	11.598,47
5	2.000,00	10.000,00	28.996,17	8.600,80	14.498,09	14.498,09
6	2.000,00	12.000,00	28.996,17	10.711,05	17.397,70	17.397,70
7	2.000,00	14.000,00	28.996,17	12.699,08	20.297,32	20.297,32
8	2.000,00	16.000,00	28.996,17	14.746,62	23.196,94	23.196,94
9	2.000,00	18.000,00	28.996,17	17.375,18	26.096,56	26.096,56
10	2.000,00	20.000,00	28.996,17	19.609,75	28.996,17	28.996,17
11	-	20.000,00	28.996,17	19.914,07	28.996,17	28.996,17
12	-	20.000,00	28.996,17	20.217,21	28.996,17	28.996,17
13	-	20.000,00	28.996,17	20.518,30	28.996,17	28.996,17
14	-	20.000,00	28.996,17	20.816,79	28.996,17	28.996,17
15	-	20.000,00	28.996,17	21.113,70	28.996,17	28.996,17

Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono al lordo degli oneri fiscali.
L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi dodici anni.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Minimo trattenuto: 1,00%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,00%
- Tasso di rivalutazione: 0,98%
- Ipotesi di sviluppo delle prestazioni: 15 anni
- Durata pagamento dei premi: 10 anni
- Età e sesso dell'Assicurato: 45anni - Maschio
- Premio annuo costante: 2.000,00 euro

(importi in euro)

				Interruzione del pagamento dei premi		
Anni trascorsi	**Premio annuo**	**Cumulo dei premi annui**	**Capitale caso morte assicurato alla fine dell'anno**	**Valore di riscatto alla fine dell'anno**	**Capitale ridotto alla fine dell'anno**	**Capitale ridotto al 15° anno**
1	2.000,00	2.000,00	29.024,60	-	-	-
2	2.000,00	4.000,00	29.081,73	-	-	-
3	2.000,00	6.000,00	29.167,86	5.089,72	8.870,54	9.972,28
4	2.000,00	8.000,00	29.283,25	6.935,02	11.885,55	13.232,04
5	2.000,00	10.000,00	29.428,20	8.857,10	14.930,12	16.460,15
6	2.000,00	12.000,00	29.603,00	11.084,65	18.004,53	19.656,92
7	2.000,00	14.000,00	29.807,95	13.206,97	21.109,09	22.822,65
8	2.000,00	16.000,00	30.043,33	15.412,31	24.244,09	25.957,64
9	2.000,00	18.000,00	30.309,44	18.249,56	27.409,82	29.062,20
10	2.000,00	20.000,00	30.606,59	20.698,85	30.606,59	32.136,62
11	-	20.000,00	30.906,66	21.226,16	30.906,66	32.136,62
12	-	20.000,00	31.209,66	21.760,54	31.209,66	32.136,62
13	-	20.000,00	31.515,64	22.301,12	31.515,64	32.136,62
14	-	20.000,00	31.824,62	22.847,37	31.824,62	32.136,62
15	-	20.000,00	32.136,62	23.400,44	32.136,62	32.136,62

Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono al lordo degli oneri fiscali.

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

FATA VITA S.p.A.
I rappresentanti legali
Avv. Vittorio Rispoli **Ing. Giorgio Cagnetti**

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CASO MORTE A VITA INTERA
A PREMIO ANNUO COSTANTE E CAPITALE RIVALUTABILE

VITATTIVA CON FATA – Tariffa 947AG

Art. 1 - PRESTAZIONI

VITATTIVA CON FATA, a fronte del versamento di un premio annuo, prevede, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza annuale precedente la data del decesso.

Al presente contratto si possono abbinare le seguenti garanzie complementari.

Infortunio:
in caso di morte dell'Assicurato per infortunio durante il periodo pagamento dei premi, è prevista la liquidazione aggiuntiva di un capitale di importo pari a quello garantito dall'assicurazione principale.

Alla sottoscrizione del contratto, il capitale aggiuntivo relativo alla prestazione complementare infortuni è uguale a quello della prestazione principale assicurata in caso di morte, se quest'ultimo risulta non superiore a 500.000,00 euro; qualora il capitale assicurato iniziale relativo alla prestazione principale risultasse maggiore di 500.000,00 euro, il capitale aggiuntivo relativo alla prestazione complementare infortuni sarà pari a 500.000,00 euro.

Infortunio ed incidente stradale:
in caso di morte dell'Assicurato per infortunio durante il periodo pagamento dei premi, è prevista la liquidazione aggiuntiva di un capitale di importo pari a quello garantito dall'assicurazione principale.

In caso di morte dell'Assicurato per infortunio conseguente ad incidente stradale durante il periodo pagamento dei premi, è prevista la liquidazione aggiuntiva di un capitale di importo pari al doppio di quello garantito dall'assicurazione principale.

Alla sottoscrizione del contratto, il capitale aggiuntivo in caso di decesso per infortunio è uguale a quello della prestazione principale assicurata in caso di morte, se quest'ultimo risulta non superiore a 500.000,00 euro; qualora il capitale assicurato iniziale relativo alla prestazione principale risultasse maggiore di 500.000,00 euro, il capitale aggiuntivo in caso di decesso per infortunio sarà pari a 500.000,00 euro.

Alla sottoscrizione del contratto, il capitale aggiuntivo in caso di decesso per infortunio conseguente ad incidente stradale è uguale al doppio di quello della prestazione principale assicurata in caso di morte, se quest'ultimo risulta non superiore a 500.000,00 euro; qualora il capitale assicurato iniziale relativo alla prestazione principale risultasse maggiore di 500.000,00 euro, il capitale aggiuntivo in caso di decesso per infortunio conseguente ad incidente stradale sarà pari a 1.000.000,00 euro.

Art. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

L'età minima dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto è pari a 18 anni e l'età massima è pari a 70 anni.

Per i contratti che prevedono una delle due garanzie complementari, la durata pagamento premi massima consentita è quella tale che l'età dell'Assicurato alla scadenza del pagamento dei premi non sia superiore a 70 anni.

Art. 3 - RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo le esclusioni e le limitazioni di seguito riportate.

3.1. Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia soltanto i decessi causati da:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

In tali casi, FATA VITA S.p.A. corrisponde una prestazione pari alla somma dei premi versati, in luogo di quella prevista all'articolo 1.

3.2. Limitazioni: periodo di carenza

L'immediata copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica ed agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti da FATA VITA S.p.A., accettandone modalità ed oneri.

Qualora l'Assicurato, previo assenso di FATA VITA S.p.A., decida di non sottoporsi a visita medica, l'assicurazione rimane sospesa per un periodo di sei mesi, denominato "periodo di carenza", che decorre dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

Il "periodo di carenza" non si applica qualora la morte avvenga per conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del "periodo di carenza": tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica ed inoltre lo shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del "periodo di carenza";

b) di infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del "periodo di carenza", intendendo per infortunio (fermo quanto disposto dal punto 3.1 del presente articolo) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Il "periodo di carenza" viene esteso a cinque anni dalla data di decorrenza sopra indicata qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.
Nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica, ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, detto "periodo di carenza" viene esteso a sette anni.

Durante il "periodo di carenza", FATA VITA S.p.A. corrisponde una prestazione pari alla somma dei premi versati, in luogo di quella prevista al precedente articolo 1.

Art. 4 - BENEFICIARIO

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. Nel caso in cui il Contraente sia una personalità giuridica, il Beneficiario è designato in modo irrevocabile e coincide con il Contraente stesso.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- il Contraente è una personalità giuridica;

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all'articolo 1, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 5 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio, alle ore 24 del giorno di decorrenza.

Se il versamento della prima rata di premio annuo è effettuato dopo la data di decorrenza, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

Art. 6 - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione inviando alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione di tale volontà indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente gli importi eventualmente già pagati.

Art. 7 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso ha effetto dal momento della spedizione della relativa comunicazione alla Società, facendo venir meno ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società stessa..

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Società restituisce al Contraente la somma da questi corrisposta.

Art. 8 – DURATA

Il contratto ha una durata coincidente con la vita dell'Assicurato.

Art. 9 - PAGAMENTO DEL PREMIO E RELATIVE MODALITÀ

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio annuo costante per una durata limitata. Il premio può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali. L'importo minimo di ciascun premio annuo è pari a 1.200,00 euro.

La durata pagamento dei premi, fissata dal Contraente alla sottoscrizione del contratto, varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni.

È consentito il pagamento del premio esclusivamente tramite bonifico a favore di FATA VITA S.p.A. oppure mediante addebito automatico su conto corrente bancario del Contraente.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non potrà, in alcun caso, opporre il mancato invio di avvisi di scadenza ne provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 10 - RISCATTO

Su esplicita richiesta scritta del Contraente, il contratto è riscattabile dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio ed a condizione che siano trascorsi almeno 36 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

Il valore di riscatto totale è uguale all'importo della riserva matematica della corrispondente prestazione eventualmente ridotta, con l'applicazione di un costo funzione dei mesi interi mancanti al raggiungimento dei novantasei mesi dalla data di decorrenza:

Mesi interi mancanti al raggiungimento del 96° mese	Costo di riscatto
Da 35 fino a 0	3,00%
Da 60 fino a 36	5,00%

In caso di riscatto totale si determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta.

Art. 11 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza della rata stessa, la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società a fronte dell'assicurazione prestata

Tuttavia se risultano pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per un capitale ridotto.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti, maggiorato della differenza tra il capitale rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta ed il capitale inizialmente assicurato.

Ad ogni ricorrenza annuale successiva alla data di scadenza della prima rata di premio non versata, il capitale ridotto si rivaluta secondo la misura di rivalutazione riportata al successivo articolo 13.

Art. 12 - RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI: RIATTIVAZIONE

Il contratto risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata, può essere riattivato entro un anno da tale data. Qualora però siano trascorsi più di sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati sulla base del rendimento della Gestione separata FATAINVEST conseguito e certificato nell'anno solare che precede la data di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi ed il Contraente ha ritirato il relativo allegato.

Art. 13 – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Misura annua di rivalutazione

La rivalutazione annua della prestazione assicurata avviene tramite l'attribuzione della misura annua di rivalutazione; la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando al tasso di interesse del 2,0% per il periodo di un anno, la differenza tra il rendimento realizzato (punto 8 dell'Allegato Regolamento) dalla Gestione separata FATAINVEST, il rendimento annuo trattenuto dalla Società ed il tasso tecnico del 2,0% già precontato nel capitale inizialmente assicurato.
La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa ed opera la garanzia di consolidamento annuo delle prestazioni assicurate.

Il rendimento minimo annuo trattenuto dalla Società è pari all'1,0% per rendimenti della Gestione separata non superiori al 6,0%. Per valori superiori al 6,0% la suddetta quota viene aumentata di una percentuale pari al prodotto tra il 10,0% e l'eccedenza del rendimento della Gestione separata FATAINVEST rispetto al 6,0%.

Rivalutazione del capitale assicurato

Durante il periodo di pagamento dei premi, ad ogni ricorrenza annuale, fermo restando l'ammontare annuo del premio, il capitale rivalutato sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata pagamento dei premi;

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

Al termine del periodo di pagamento dei premi, ad ogni ricorrenza annuale, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente si rivaluta applicando la misura di rivalutazione sopra riportata.

In caso di riduzione della prestazione assicurata, ad ogni ricorrenza annuale, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente si rivaluta applicando la misura di rivalutazione sopra riportata.

Art. 14 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza e su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 15 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

Art. 16 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 17 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso la rete distributrice che amministra il contratto, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ovvero:

A. **Sinistro per morte naturale dell'Assicurato.** Sono necessari i seguenti documenti:
   1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
   2) relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso la rete distributrice. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo. A richiesta della Società dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;
   3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
   4) originale di polizza e relativi allegati.
   5) documento di identità valido e relativo codice fiscale dell'avente diritto.

B. **Sinistro per morte violenta dell' Assicurato** (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

C. **Riscatto:** originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.

Originale di polizza.
L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Minore età dell'avente diritto non abilitato; interdetto.
Qualora l'avente diritto sia un minorenne non abilitato ovvero un interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

Parziale capacità dell'avente diritto.
Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. E' altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

Vincoli gravanti sulla polizza.
Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazione, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

Riscatto successivo alla morte del Contraente
Per le polizze che prevedono una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.
Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.
Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

Consenso al trattamento dei dati.
Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Intermediario.

Eventuale ulteriore documentazione.
Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

Tempo di esecuzione della liquidazione.
Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, la Società mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, la Società è tenuto, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

ART. 18 – ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI / INFORTUNI ED INCIDENTE STRADALE

Alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, su richiesta scritta del Contraente, è possibile attivare l'assicurazione complementare infortuni o l'assicurazione complementare infortuni ed incidente stradale.

Ciascuna assicurazione complementare è operante solo se espressamente indicata in polizza ed è regolamentata dalle disposizioni previste dalle Condizioni di Assicurazione relative a questo contratto, in quanto compatibili ed in quanto non derogate dalle norme di seguito riportate.

Prestazioni

Nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne, FATA VITA S.p.A., oltre alla prestazione prevista dall'assicurazione principale, liquida al Beneficiario un importo aggiuntivo pari al capitale assicurato indicato nel certificato di polizza. Per l'assicurazione complementare infortuni ed incidente stradale, tale importo aggiuntivo è raddoppiato se la morte dell'Assicurato avviene per infortunio conseguente ad incidente stradale.

Limiti di operatività

Fermo restando che la morte deve essere conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni di cui al paragrafo "Prestazioni" di questo articolo, resta stabilito che ciascuna assicurazione complementare non è operante nei casi di morte:

- conseguente all'influenza che queste lesioni possono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell'Assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all'influenza che dette lesioni possono aver esercitato sull'evoluzione delle condizioni stesse;
- verificatasi dopo un anno dal giorno delle lesioni stesse.

Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione la morte dovuta a lesioni derivanti:

- dalla partecipazione attiva a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis;
- dalla contaminazione nucleare o chimica, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure alle radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

È pure esclusa la morte:

- per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
- per malaria, per avvelenamenti, per infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze delle operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.

Premi

La garanzia è operante con il versamento di premi annui di importo costante, di cui il primo è indicato in polizza, da corrispondere insieme ai premi previsti per l'assicurazione principale e con le stesse modalità stabilite per quest'ultima.

L'assicurazione complementare prescelta si risolve, non producendo qualsiasi valore ed effetto, ed i relativi premi corrisposti restano acquisiti da FATA VITA S.p.A.:

- in caso di sospensione del versamento dei relativi premi;
- in caso di sospensione del versamento dei premi relativi all'assicurazione principale;
- al termine del piano di versamento dei premi.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

Allegato

Regolamento della Gestione Separata FATAINVEST

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato FATAINVEST (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
   Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

   Investimenti obbligazionari
   L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.
   In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

   Investimenti immobiliari
   La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

   Investimenti azionari
   Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

   Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

   Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti	Limiti
Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

   Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.
   Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata, limite nel quale non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare emessi o promossi dalle controparti sopra citate in considerazione della loro naturale diversificazione e del ruolo di ottimizzazione del processo di investimento.
   L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
   Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
   La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

12. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

GLOSSARIO

Agli effetti del presente Fascicolo informativo si intendono per:

Anno (annualità, annuale, annuo)
Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Compagnia
Vedi "Società".

Condizioni di Assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Costi
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Data di decorrenza
La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

Età (età assicurativa)
Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Gestione separata
Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impresa
Vedi "Società".

ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Mese (mensilità, mensile)
Periodo di tempo pari a 28 o 29 o 30 o 31 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

Polizza
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio
Importo che il Contraente corrisponde alla Società

Proposta di Assicurazione
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

quadrimestre (quadrimestrale)
Periodo di tempo pari a 120 o 121 o 122 o 123 giorni, a seconda dei mesi di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Ricorrenza annuale
L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

semestre (semestrale)
Periodo di tempo pari a 181 o 182 o 183 o 184 giorni, a seconda dei mesi di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Società
La Compagnia FATA VITA S.p.A., impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Società di revisione
Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

trimestre (trimestrale)
Periodo di tempo pari a 89 o 90 o 91 o 92, a seconda dei mesi di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

FATA VITA S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni Sede Via Urbana, 169/A 00184 Roma. Telefono 06 47651 - Telefax 06 4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - Capitale Sociale Euro 7.096.314,00 (interamente versato). Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052331007. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155. Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali iscritto al n. 026 all'albo dei gruppi assicurativi.

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. _____

TALE PROPOSTA È PARTE INTEGRANTE DEL FASCICOLO INFORMATIVO

QUALORA LA PROPOSTA NON FOSSE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE NON SI POTRÀ PROCEDERE ALL'EMISSIONE DEL CONTRATTO

Agenzia | Cod. Ag. | Cod. Subag. | Cod. Prod. | Cod. Conv.

CONTRAENTE/ASSICURANDO

Cognome (da nubile se coniugata)/Denominazione | Nome | Sesso M F

Codice fiscale/P.IVA **(Allegare fotocopia)** | Data di nascita (g g m m a a a a) | Comune o Stato Estero di nascita | Prov.

Residenza: Indirizzo/Sede Legale | Comune | CAP | Prov.

Indirizzo per corrispondenza, se diverso da residenza | Comune | CAP | Prov.

ASSICURANDO (QUANDO DIVERSO DAL CONTRAENTE)

Cognome (da nubile se coniugata) | Nome | Sesso M F

Codice fiscale **(Allegare fotocopia)** | Data di nascita (g g m m a a a a) | Comune o Stato Estero di nascita | Prov.

Residenza: Indirizzo | Comune | CAP | Prov.

Indirizzo per corrispondenza, se diverso da residenza | Comune | CAP | Prov.

FAC SIMILE

Estremi del documento del Contraente o del Rappresentante Delegato (Allegare fotocopia)

Tipo documento: 01 Carta d'identità | 02 Patente di guida | 03 Passaporto | 06 Altro (specificare) | Numero documento

Data di rilascio (g g m m a a a a) | Ente e Località di rilascio | Gruppo Attività (TAE/RAE) | Sottogruppo Attività (SAE)

Dati dell'eventuale Rappresentante Delegato

Cognome (da nubile se coniugata) | Nome | Sesso M F

Codice fiscale **(Allegare fotocopia)** | Data di nascita (g g m m a a a a) | Comune o Stato Estero di nascita | Prov.

Residenza: Indirizzo | Comune | CAP | Prov.

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

Gentile Cliente, qualora Lei non intenda fornire le informazioni richieste nel seguito, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la "Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste" sotto riportata.

OCCUPAZIONE - Indicare lo stato occupazionale.

- ☐ Occupato con contratto a tempo indeterminato
- ☐ Autonomo / Libero professionista
- ☐ Pensionato
- ☐ Occupato con contratto temporaneo, di collaborazione e continuativo, a progetto, interinale, ecc.
- ☐ Non occupato

Indicare eventuali soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti).

- ☐ SI
- ☐ NO

ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI/FINANZIARI/PREVIDENZIALI GIÀ SOTTOSCRITTI - Specificarne le finalità.

- ☐ INVESTIMENTO/RISPARMIO
- ☐ PREVIDENZA/PENSIONE INTEGRATIVA
- ☐ PROTEZIONE
- ☐ NESSUNO

CAPACITÀ DI RISPARMIO - Indicare la propria capacità media annua di risparmio per consentire di verificarne la congruità rispetto all'impegno di versamento previsto dal contratto.

- ☐ BASSA - Inferiore a € 5.000,00 annui.
- ☐ MEDIA - Da € 5.000,00 a € 15.000,00 annui.
- ☐ ALTA - Oltre € 15.000,00 annui.

ORIZZONTE TEMPORALE - Indicare il periodo al termine del quale ci si aspetta di conseguire almeno parzialmente gli obiettivi perseguiti con il contratto, tenuto conto della relativa durata prefissata.

- ☐ BREVE TERMINE - Fino a 5 anni.
- ☐ MEDIO TERMINE - Oltre 5 anni e fino a 10 anni.
- ☐ LUNGO TERMINE - Oltre 10 anni.

OBIETTIVI ASSICURATIVI/PREVIDENZIALI - Indicare l'obiettivo del nuovo contratto.

- ☐ PREVIDENZA/PENSIONE INTEGRATIVA
- ☐ PROTEZIONE
- ☐ INVESTIMENTO/RISPARMIO

PROPENSIONE AL RISCHIO DEL CONTRATTO - Indicare la propensione al rischio e conseguentemente le aspettative di rendimento finanziario relativamente al contratto proposto.

- ☐ BASSA - Mantenimento del valore del capitale e suo costante e graduale incremento nel tempo.
- ☐ MEDIA - Crescita del capitale conferito, limitando al massimo la possibilità di perdite in conto capitale.
- ☐ ALTA - Crescita significativa del capitale conferito, con possibilità di subire perdite.

ESIGENZE DI LIQUIDITÀ - Indicare la possibilità di incorrere in esigenze di liquidità tali da comportare la sospensione del piano dei versamenti o l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale mediante il disinvestimento prima della scadenza prefissata.

- ☐ BASSA
- ☐ ALTA

Il Contraente

_____

FAC SIMILE

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Il Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze.

Il Contraente

_____

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni fornite, la presente Proposta determina l'emissione di un contratto che non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle esigenze assicurative del Contraente stesso.

- ☐ Capacità di risparmio insufficiente in relazione all'importo del premio.
- ☐ Prodotto non conforme agli obiettivi espressi.
- ☐ Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in Proposta.

Il Contraente dichiara altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto, malgrado i motivi sopra riportati.

L'Intermediario Assicurativo | **Il Contraente**

_____ | _____

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

DENOMINAZIONE PRODOTTO	TARIFFA	DECORRENZA (g g m m a a a a)	DURATA (anni / mesi / giorni)

QUANTIFICAZIONE DEL CARICAMENTO (a richiesta del Contraente) ☐ SI ☐ NO

		TUTTE T.C.M.	TUTTI ALTRI PRODOTTI LINEA PROTEZIONE
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE EURO			
RENDITA ANNUA ASSICURATA INIZIALE EURO			
Frazionamento erogazione rendita 1 Annuale 2 Semestrale 3 Quadrimestrale 4 Trimestrale		☐1 ☐2 ☐3 ☐4	☐1 ☐2 ☐3 ☐4
PREMIO ANNUO O UNICO EURO	a		
QUANTIFICAZIONE DEL SOVRAPPREMIO EURO	b		
NUOVO PREMIO ANNUO O UNICO EURO	c=a+b		
PERCENTUALE DEL SOVRAPPREMIO			
PERIODICITÀ DEL PREMIO PA Premio Annuo PU Premio Unico		☐ PA ☐ PU	☐ PA ☐ PU
Frazionamento del premio annuo (se previsto) 1 Annuale 2 Semestrale 3 Quadrimestrale 4 Trimestrale 6 Bimensile 12 Mensile		☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐6 ☐12	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐6 ☐12
RATA DI PREMIO EURO	d=c/frazionamento		
SPESE DI EMISSIONE O CIFRA FISSA EURO	e		
RATA DI PREMIO DI PERFEZIONAMENTO EURO	d+e		
GARANZIE COMPLEMENTARI (non applicabili per prodotti a Premio Unico e abbinabili solo se espressamente previste dalle Condizioni di Assicurazione; abbinamenti non previsti non saranno presi in considerazione)			
LEGENDA **A** Complementare d'Invalidità per l'esenzione del pagamento dei premi **B** Complementare Infortuni **C** Complementare Infortuni + Incidente stradale		☐ A ☐ B ☐ C	☐ A ☐ B ☐ C

FAC SIMILE

MEZZI DI PAGAMENTO

DATI DEL PAGAMENTO INIZIALE/UNICO

IBAN	Specie titolo *	Numero Assegno/numero CRO	Importo in Euro
(*) AB = Assegno Bancario AC = Assegno Circolare BO = Bonifico		Totale	

FATA VITA S.p.A. provvederà a riconoscere ai mezzi di pagamento di cui sopra la seguente valuta: giorno di decorrenza

PAGAMENTI SUCCESSIVI (per Premi Annui): ☐ Assegno ☐ Bonifico ☐ RID (se previsto)

Il pagamento dei premi successivi dovrà avvenire secondo le modalità previste dalle Condizioni di assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo.

Non è ammesso il pagamento in contanti

SOSTITUISCE LE POLIZZE (ALLEGARE ORIGINALE DI POLIZZA)

N° Polizza	Data ultima rata pagata	N° Polizza	Data ultima rata pagata	N° Polizza	Data ultima rata pagata

RICHIESTA DI VINCOLO/PEGNO DA PARTE DEL CONTRAENTE

☐ V Vincolo ☐ P Pegno

A favore di (indicare Cognome e Nome/Denominazione del Vincoltario/Pignoratario e indirizzo):

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

QUESTIONARIO SANITARIO

Da compilare per le forme assicurative miste e temporanee per il caso morte per le quali non viene prestata documentazione medica e che di conseguenza prevedono il periodo di carenza (condizioni contenute nel Fascicolo Informativo).

1) COSTITUZIONE: Altezza cm _____ Peso kg _____ Pressione arteriosa Max _____ Min _____

2) a) in ordine alla presente Proposta l'Assicurando dichiara di essersi sottoposto al test HIV?	SI	NO	Esami eseguiti	Data
b) In caso affermativo allegare l'esito (1 = positivo 2 = negativo)	1	2		
N.B. Qualora l'Assicurando non aderisca all'invito di sottoporsi al test HIV troveranno applicazione le condizioni di carenza previste nel Fascicolo Informativo.				

3) a) L'Assicurando è fumatore? In caso affermativo specificare la quantità giornaliera	SI	NO	Quantità Giornaliera	dal
b) Beve abitualmente più di un litro di vino al giorno o altre bevande alcoliche e/o fa in modo continuativo uso di superalcolici?	SI	NO		

4)			Generalità
a) Indicare le generalità del medico di base (A.S.L.)			
b) E' seguito da altri medici? Se si indicare il nome	SI	NO	

5) Ha sofferto o soffre di malattie:			Patologia	in atto dal	guarito dal
a) dell'apparato respiratorio anche se su base allergica?	SI	NO	bronchite cronica		
			enfisema		
			altre		
b) dell'apparato cardiovascolare?	SI	NO	angina pectoris		
			infarto		
			ipertensione arteriosa		
			cardiopatie		
			disturbi del ritmo		
			arteriopatie		
			varici		
			altre		
c) dell'apparato digerente?	SI	NO	ulcera gastrica		
			ulcera duodenale		
			rettocolite ulcerosa		
			epatite virale		
			cirrosi epatica		
			pancreatite		
			altre		
d) del sistema nervoso e/o malattie psichiatriche?	SI	NO	epilessia		
			nevrosi		
			sindromi depressive		
			psicosi		
			altre		
e) del sistema endocrino e neuroendocrino?	SI	NO	diabete mellito		
			diabete mellito in trattamento insulinico		
			malattie della tiroide		
			malattie dell'ipofisi		
			malattie del surrene		
			altre		
f) ha sofferto o soffre di malattie dell'apparato urinario?	SI	NO	calcolosi renale		
			rene policistico		
			glomerulo -nefrite		
			altre		
g) del sangue?	SI	NO	anemia		
			anemia mediterranea		
			emofilia		
			altre		
h) dell'apparato osteo articolare e del tessuto muscolare o del connettivo?	SI	NO	artrite reumatoide		
			artrosi		
			ernia discale		
			lupus eritematoso sistemico (LES)		
			dermatomiosite		
			altre		
i) degli organi di senso?	SI	NO	miopia		
			strabismo		
			glaucoma		
			cataratta		
			distacco della retina		
			otite		
			mastoidite		
			otosclerosi		
			Sindrome di Meniere		
			altre		

FACSIMILE

l) della pelle?	SI	NO	psoriasi		
			pemfigo		
			altre		
m) dell'apparato genitale?	SI	NO	ipertrofia prostatica		
			altre		
per donne: malattia delle mammelle?	SI	NO	mastopatie		
n) è affetto da malattie tumorali e/o neoplastiche?	SI	NO			
o) è affetto da malattie genetiche/congenite?	SI	NO			
p) altre patologie?	SI	NO			
6) a) Ha mai fatto o fa uso di sostanze stupefacenti?	SI	NO	Tipo di sostanza	Periodo dal	al
7) a) E' stato sottoposto a chemio e/o cobalto e/o radio terapia?	SI	NO	Motivazione sanitaria	Periodo dal	al
8) a) Ha mai fatto uso o fa uso di farmaci per la regolazione della pressione arteriosa?	SI	NO	Motivazione sanitaria	Periodo dal	al
b) Ha mai fatto o fa uso di farmaci per altre patologie?	SI	NO		dal	al
9) a) E' stato mai ricoverato in Case di Cura, anche per regime di Day Hospital?	SI	NO	Motivazione sanitaria	Periodo dal	al
10) a) Sono state rilevate alterazioni e/o malattie attraverso accertamenti diagnostici? In caso affermativo indicare gli esami eseguiti	SI	NO	Esami eseguiti -Tipologia della malattia	Data	

Le informazioni del questionario sanitario possono essere presentate anche in via riservata in busta chiusa con soprafirma a suggello del Contraente.

a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;

b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;

c) anche nei casi non espressamente previsti dall'Impresa, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con costo a carico del Contraente/Assicurando.

Il sottoscritto Assicurando espressamente conferma, sotto la propria responsabità, che, oltre a quanto sopra dichiarato, non soffre di alcuna altra malattia per la quale sia in corso di trattamento e di non essere in attesa di conoscere gli esiti di accertamenti clinico-strumentali ai quali eventualmente si sia sottoposto.

Data **L'Assicurando**

Il sottoscritto Assicurando proscioglie dal segreto tutti i medici alle cui prestazioni sia dovuto o dovesse ricorrere sia prima che dopo aver rilasciato le dichiarazioni sul suo stato di salute, nonchè gli Ospedali, le Case di Cura, gli Enti e Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Società ritenesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciarle ogni relativa informazione, certificazione e documentazione. Acconsente inoltre che la Società assicuratrice fornisca informazioni sul suo conto ad altri Enti a fini assicurativi o riassicurativi.

Data **L'Assicurando**

FAC SIMILE

QUESTIONARIO SULLE OCCUPAZIONI E ATTIVITÀ DELL'ASSICURANDO

1) OCCUPAZIONE PRINCIPALE: _____

2) NELLA SUA OCCUPAZIONE PRINCIPALE FA USO DI MACCHINE AGRICOLE? SI ☐ NO ☐

3) a) per l'occupazione indicata è a contatto con alta tensione, sostanze radioattive, infiammabili, esplodenti, velenose o comunque nocive alla salute, ovvero sale su tralicci, ponteggi o supporti analoghi? SI ☐ NO ☐

b) pratica uno o più delle seguenti attività: immersione, alpinismo, equitazione con gare, pugilato, gare automobilistiche (anche go-cart) e/o motociclistiche, paracadutismo, deltaplano, ciclismo professionistico (o dilettantistico, dietro moto), motonautica con gare o professionistica, kajak, rugby, sci acquatico con gare, vela d'altura con gare, arti marziali. SI ☐ NO ☐

N.B. In caso di risposta affermativa precisare nello spazio quant'altro possa occorrere alla valutazione del rischio (es. profondità o altezza raggiunta, mezzi utilizzati, ecc.)

Data **L'Assicurando**

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

BENEFICIARI

CASO VITA

M	Il Contraente stesso.
0	L'Assicurato stesso.
1	Il Contraente o, se premorto, l'Assicurato.
2	I figli nati e nasciturì dell'Assicurato o se premorti, l'Assicurato stesso.
4	Il coniuge dell'Assicurato alla scadenza o, se premorto, l'Assicurato stesso.
	Altro (indicare sotto Cognome, Nome, Codice fiscale e data di nascita)

CASO MORTE

A	Gli eredi legittimi dell'Assicurato.
B	Il Contraente stesso.
C	Il Contraente o, se premorto, gli eredi legittimi dell'Assicurato.
E	I figli nati e nasciturì dell'Assicurato.
F	I genitori dell'Assicurato o, se premorti, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato stesso.
G	Il coniuge dell'Assicurato al momento del decesso o, in mancanza, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato stesso.
	Altro (indicare sotto Cognome, Nome, Codice fiscale e data di nascita)

AVVERTENZA

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, ACCETTANDONE IL RELATIVO CONTENUTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO ATTINENTE AL CONTRATTO CHE VERRÀ EMESSO, CHE SI COMPONE, OLTRE ALLA PRESENTE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE, DI:

- ☐ **SCHEDA SINTETICA**
- ☐ **NOTA INFORMATIVA**
- ☐ **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA**
- ☐ **GLOSSARIO**

Il Contraente _____

N.B. La Scheda sintetica ed il Regolamento della Gestione separata non sono presenti nei contratti di puro rischio tipo temporanee per il caso morte.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione facendone venir meno ogni effetto, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare a:

FATA VITA S.p.A. - Ramo Vita - Ufficio Portafoglio - Via Urbana, 169/A -00184 ROMA

La revoca della Proposta di assicurazione ha effetto dal momento di ricezione della comunicazione da parte della Società.

Le somme eventualmente versate dal Contraente saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca da parte della Società per il tramite dell'Agenzia competente.

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro i 30 giorni successivi al momento in cui il contratto è concluso. La comunicazione del recesso dal contratto deve essere inviata mediante lettera raccomandata A.R. a:

FATA VITA S.p.A. - Ramo Vita - Ufficio Portafoglio - Via Urbana, 169/A -00184 ROMA

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale da parte della Società.

Le somme versate dal Contraente saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società per il tramite dell'Agenzia competente al netto delle eventuali spese di emissione del contratto quantificate nel riquadro "Caratteristiche contrattuali".

FAC SIMILE

SPAZIO RISERVATO AL CONTRAENTE

Il Contraente è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite con la presente Proposta e dichiara di essere a conoscenza che il contratto si riterrà concluso nel momento in cui la Società rilascerà al Contraente la Polizza o il Contraente riceverà per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Data _____ **Il Contraente** _____

CONSENSO INFORMATIVA PRIVACY (DECRETO LEGISLATIVO 196/2003)

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 riportata sul presente modello, acconsento al trattamento dei dati (comuni e sensibili) che mi riguardano, nonché alla loro comunicazione ai soggetti ivi indicati per le finalità di cui alla:

INFORMATIVA CONTRATTUALE

Firma del Contraente _____

Firma dell'Assicurando _____

INFORMATIVA COMMERCIALE

☐ **Firma del Contraente** _____

☐ **Firma dell'Assicurando** _____

SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Data _____

Firma dell'Intermediario per quietanza (valida anche per l'identificazione del Contraente) _____

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE

INFORMATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Informativa Contrattuale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).
I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).
Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Assistenza Legale – UFFICIO PRIVACY di FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio *(Servizio Assistenza Legale-UFFICIO PRIVACY - FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA - Via Urbana, 169/a 00184 Roma 06 47 651 fax 06 48 15 934)*.
Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui le modalità con cui conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data _____

Nome e cognome dell'/gli interessato/i *(leggibili)*_____

_____

Firma _____

_____

NOTE:

(1) L'art. 4, co. 1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4, co. 1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno.
(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.
(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, attuari, legali e medici fiduciari, pignoratari, vincolatari, società del Gruppo e altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria tra cui Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, ISVAP, Banca d'Italia – UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concessionarie per la riscossione dei tributi.
(5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.
(6) Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Informativa Commerciale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano per utilizzarli per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società e di altre Società del Gruppo.
I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1) . I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).
Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Assistenza legale – UFFICIO PRIVACY di FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio *(Servizio Assistenza Legale-UFFICIO PRIVACY - FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA - Via Urbana, 169/a 00184 Roma 06 47 651 fax 06 48 15 934)*.
Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui le modalità per conoscere i nomi dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per fini promozionali anche mediante tecniche di comunicazione a distanza da parte:

- della Società, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, sia per informazioni sui prodotti dei propri rami assicurativi, sia per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela

  SI ☐ NO ☐

- di Società del Gruppo per iniziative promozionali di propri prodotti e servizi

  SI ☐ NO ☐

Luogo e data _____

Nome e cognome dell'/gli interessato/i *(leggibili)* _____

_____

Firma _____

_____

NOTE:

(1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
(2) Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

FAC SIMILE